



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Regolamento generale per l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 per l'attività di concessione e liquidazione di agevolazioni, incentivi e contributi dell'ente camerale

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà rese dai soggetti pubblici o privati (d'ora in poi "proponente/i") per la richiesta di agevolazioni, incentivi e contributi dell'ente camerale.
2. I controlli sono svolti relativamente a quanto previsto dagli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000. In particolare il comma 1 dell'art. 71 (Modalità dei controlli) recita "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni."
3. I controlli sono inoltre svolti ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 184/2025 (Codice degli Incentivi) che al comma 2 prevede: "In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4."
4. L'attività di controllo è finalizzata a garantire i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dall'art. 1 della legge 07.08.1990, n. 241.

Articolo 2 - Tipologia dei controlli

Fermo restando i controlli puntuali (cioè svolti a tappeto per tutti i proponenti) ai sensi del decreto legislativo 27.11.2025, n. 184 nonché delle restanti norme ordinamentali in materia, sono oggetto di controllo a **campione** le dichiarazioni rese dai proponenti per la partecipazione a bandi camerali per la richiesta di agevolazioni in generale, incentivi e contributi concessi dall'ente camerale, anche in collaborazione con altri enti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

In particolar modo possono essere oggetto di controllo a campione, a titolo di esempio, le seguenti condizioni che generalmente sono previste nei bandi camerali anche a seguito della emanazione del decreto legislativo 27.11.2025, n. 184 (Codice degli incentivi):



1. essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, del Decreto legge 31/3/2025 n. 39 e successive modifiche e integrazioni ed essere in possesso di copia del certificato/estratto/contratto assicurativo a copertura dei rischi catastrofali.
2. non avere subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. non avere subito condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 9, comma c) del decreto legislativo 27/11/2025, n. 184;

Le verifiche a campione sono avviate tempestivamente e concluse prima dell'adozione del provvedimento di concessione o liquidazione compatibilmente con i termini previsti dal bando e dalla normativa. I controlli possono essere effettuati anche successivamente alla concessione e fino alla erogazione per verificare il mantenimento dei requisiti, nonché successivamente alla erogazione per verificare l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo.

Articolo 3 – Determinazione del Campione

Il campione delle domande o dei proponenti selezionati, pubblici o privati, è determinato in generale con una percentuale del 10% sul totale delle domande presentate o dei proponenti. Tale percentuale è da ritenersi congrua per garantire una base statistica significativa in rapporto al rischio e all'entità del beneficio.

Il Dirigente competente ha facoltà di emanare appositi Disciplinari specifici, qualora ritenuti necessari per una più efficiente ed efficace gestione dell'attività istruttoria degli uffici.

Tali Disciplinari potranno definire in dettaglio le procedure di controllo, sia a campione che sulla totalità dei partecipanti al bando, relativamente ai requisiti di ammissione, alla documentazione da presentare ed alla percentuale di campionamento che potrà variare rispetto al regolamento generale debitamente motivata.

Nel caso di un bando a due fasi (concessione e rendicontazione) il campione sarà generalmente sorteggiato nella prima fase, successivamente alla data di presentazione delle domande e prima della concessione. I controlli del campione potranno proseguire anche nella fase di rendicontazione in base a quanto previsto dal bando.

La Commissione camerale provvederà alla individuazione del campione da sottoporre a controllo.

In via generale si procede quindi alla numerazione univoca e progressiva delle domande o dei proponenti (popolazione), associando a ciascuna istanza un identificativo numerico intero compreso nell'intervallo da 1 (primo proponente/domanda pervenuto in ordine cronologico) a N (ultimo proponente/domanda pervenuto) con incremento unitario (step = 1).

La determinazione dei proponenti/domande da sottoporre a campionamento potrà avvenire, in linea generale e salvo diversa necessità del caso, mediante l'applicazione della sequenza sotto riportata:



Universo di riferimento: Elenco delle domande o dei proponenti, depurato eventualmente delle duplicazioni per garantire l'univocità (Totale: N domande/proponenti). L'universo per la selezione del campione sarà composto dai proponenti se le dichiarazioni da sottoporre a controllo fanno riferimento a requisiti soggettivi oppure sarà composto dalle domande se le dichiarazioni da sottoporre a controllo fanno riferimento a requisiti oggettivi e soggettivi.

Metodologia di estrazione: Campionamento sistematico con avvio casuale e progressione ciclica.

Percentuale di campionamento: 10% del totale dei proponenti/domande con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, in presenza di decimali.

Passo di campionamento: Fissato a 10

Punto di avvio: Individuato tramite estrazione di un numero casuale compreso tra 1 e N (proponenti/domande), eseguita mediante la funzione CASUALE.TRA del software Google Sheets (o altra funzione simile o altro software disponibile)

Sviluppo del campione: Partendo dal punto di avvio, selezione dei proponenti/ domande con un incremento costante di 10 unità (anche in base alla percentuale di campionamento), procedendo con scorrimento ciclico dall'inizio dell'elenco una volta raggiunta l'ultima posizione della lista.

Articolo 4 - Verbalizzazione delle operazioni di campionamento.

La Commissione camerale, che dovrà eseguire le operazioni di selezione del campione e sottoscrizione del Verbale di estrazione del campione, anche con i componenti da remoto in collegamento on line, è costituita da un Presidente e da due componenti, tutti funzionari camerali dell'area promozione economica addetti alle operazioni di coordinamento e gestione dell'attività istruttoria del bando in oggetto.

Il complesso delle operazioni e le tipologie di controllo sono documentati nel verbale sottoscritto dai componenti la Commissione.

La lista dei proponenti/domande del campione viene allegata al verbale che viene trasmesso al protocollo per la registrazione.

Articolo 5 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate, anche non comprese nel campione estratto, l'ufficio ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
- b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale;
- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 6 – Esiti dei Controlli e Sanzioni



1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive (falsità non sanabile), il proponente decade dai benefici previsti dal bando sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. La decadenza comporta:
 - Il rigetto della domanda di contributo o la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.
 - L'esclusione dall'accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni dall'adozione dell'atto di decadenza.
 - La segnalazione alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento delle responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
 - In base all'art. 8, comma 4 del D. Lgs n. 184/2025, riferito agli eventuali elementi premianti previsti dal singolo bando, qualora, a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità della dichiarazione riferita all'elemento premiante, il soggetto proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, la Camera di Commercio dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'art. 76 del DPR. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci.
3. L'Ente comunica l'esito negativo del controllo al proponente tramite PEC, garantendo il contraddittorio ai sensi della Legge 241/1990 prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

Nel caso in cui all'esito dei controlli effettuati si verifichi che più del 50% delle dichiarazioni sostitutive relative al singolo requisito verificato sul campione siano mendaci, allora andrà individuato un secondo campione sempre pari al 10% del totale, al netto del campione (n. proponenti/domande) già istruito, estratto con la stessa metodologia del primo campione. Qualora anche sul secondo campione si verifichi che più del 50% delle dichiarazioni relative al requisito ulteriormente controllato siano mendaci, allora d'ufficio si procederà al controllo del requisito in esame su tutti i proponenti/domande relativi al bando.

Articolo 7 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli a tappeto o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà.

Resta inteso che il controllo va comunque effettuato in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti trasmessi.

L'ufficio competente provvede alla pubblicazione del presente regolamento nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (ex artt. 26 e 27 D.Lgs. n.33/13") e nella sezione "Statuto e regolamenti" del sito camerale.

Il Regolamento potrà essere oggetto di revisione, modifica o abrogazione anticipata qualora si verifichino nuovi interventi normativi che rendano le disposizioni del presente Regolamento incompatibili, superate o insufficienti rispetto al nuovo quadro legislativo. Il Regolamento potrà inoltre essere oggetto di revisione in seguito all'emergere di nuove esigenze organizzative, funzionali o operative interne alla Camera di Commercio, o la necessità di ottimizzare i processi di campionamento sulla base dell'esperienza maturata durante l'applicazione del Regolamento stesso.



Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio camerale all'albo on line.

Articolo 8 – Trattamento dei Dati Personali

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per le concessioni e rendicontazione e controlli oggetto del presente regolamento si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato. Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del regolamento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle imprese e dei territori.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it;

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

Per l'informativa completa si fa rinvio allo specifico Bando a cui si riferisce l'attività di controllo.